

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO



L'alternanza scuola-lavoro è un'esperienza formativa che consente allo studente di unire il sapere al saper fare, orientandolo alle proprie aspirazioni facendo sì che abbia un contatto diretto con il mondo professionale.

1. Cos'è l'alternanza scuola lavoro?

“L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77)”. E' una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono presenti negli istituti tecnici e professionali e devono avere una durata complessiva di 400 ore (nel secondo biennio e nell'ultimo del percorso di studi) e per una durata complessiva di 200 ore nel triennio.

2. Strutture ospitanti

Possano essere strutture ospitanti:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Quali requisiti devono avere le strutture ospitanti?

I requisiti che i soggetti ospitanti devono possedere per costruire percorsi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le scuole e in relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, sono indicate dal MIUR nella “Guida Operativa per la Scuola”.

Nello specifico, le strutture ospitanti devono essere in grado di garantire:

- capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

Quali sono le priorità operative di una struttura ospitante?

Quando un'impresa, un ente del terzo settore, un ente pubblico o qualsiasi altro soggetto abbia interesse ad accogliere studenti per progetti di alternanza scuola lavoro deve anzitutto:

- designare un tutor, una persona interna (lavoratore dipendente) o esterna (collaboratore o consulente) denominato tutor esterno, competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;
- identificare un'istituzione scolastica di riferimento, anche accedendo alla banca dati del MIUR dal nome "Scuola in chiaro" con la quale può operare la ricerca delle scuole esistenti nel proprio territorio o in tutta la nazione;
- adoperarsi proattivamente per la costituzione di un rapporto collaborativo con l'istituzione scolastica;
- assicurarsi che sia erogabile la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Bisogna, inoltre:

- iscriversi al Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro indicando il numero massimo di studenti che si è disposti ad ospitare, i periodi dell'anno scolastico in cui svolgere l'attività, le collaborazioni con altri operatori, ovvero quei soggetti (enti, associazioni, camere di commercio, scuole, enti di formazione ecc.) con cui sono stati attivati percorsi di alternanza, quale sarà l'attività da svolgere, le figure professionali

richieste, dove si svolgerà l'attività (indirizzo completo), i contatti, tutte le altre eventuali ulteriori informazioni ritenute utili alle istituzioni scolastiche;

- pubblicare sul proprio sito uno spazio dedicato all'iniziativa;
- verificare sul territorio ove sono situate le proprie sedi operative, l'esistenza di forme di raccordo organizzativo con Camere di Commercio, associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali e altri soggetti utili (come, ad esempio, i Nodi Territoriali per l'Alternanza di prossima attuazione);
- proporre percorsi, possibilmente di durata triennale, con contenuti formativi progressivi per gli studenti

3. Sgravio triennale a chi assume

Per chi assume i giovani al termine dell'alternanza scuola-lavoro è previsto uno sgravio totale dei contributi per tre anni, nel limite massimo di 3250 euro annui, per chi assume a tempo indeterminato, anche in apprendistato. L'incentivo spetterà soltanto a condizione che il giovane lavoratore abbia svolto presso il datore di lavoro che lo assume un periodo di apprendistato duale o almeno il 30% delle ore di alternanza obbligatoria previste dalla cosiddetta "Buona Scuola", nella misura di 400 ore nel triennio finale degli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei. Anche nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di neo-laureati, il giovane lavoratore dovrà aver svolto presso l'impresa del datore di lavoro almeno il 30% del monte ore dedicato alle attività di tirocinio curricolare nei percorsi universitari.

Le richieste di prenotazione di incentivo per i datori di lavoro interessati ad assumere, possono essere presentate dall'11 luglio mediante la procedura telematica "308-2016" messa a disposizione dall'Inps nell'applicazione Diresco. Devono inviare una domanda di ammissione all'incentivo mediante la procedura telematica presente su www.inps.it anche per assunzioni ancora in corso, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe avvenire l'assunzione;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l'aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;
- la tipologia oraria del rapporto e l'eventuale percentuale part time.

Il bonus verrà erogato dall'Inps secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni di euro e a 40,4 milioni per il 2018.

Nell'ipotesi in cui sia accolta l'istanza di prenotazione, il datore di lavoro entro 10 giorni dall'accoglimento della prenotazione, ha l'onere di comunicare, l'avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la fruizione, l'incentivo va fruito mediante conguaglio sulle denunce contributive (Uniemens) a partire dal mese di luglio. Per l'eventuale sgravio che riguarda le assunzioni effettuate da gennaio a giugno, il conguaglio è possibile su una delle denunce Uniemens di luglio, agosto e settembre.